



REGOLAMENTO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE



Sommario

ART. 1	
Ambito di applicazione e scopo del Regolamento	
ART. 2	
Controllo dei crediti e predisposizione delle liste di carico	3
ART. 3	3
Atto ingiuntivo	3
ART. 4	4
Efficacia dell'atto ingiuntivo come titolo esecutivo e come precetto	4
ART. 5	
Rimborso spese	4
ART. 6	4
Opposizione all'ingiunzione fiscale	4
ART. 7	4
Azioni cautelari ed esecutive	4
ART. 8	
Fermo amministrativo	
ART. 9	
Azioni cautelari e conservative dei crediti	5
ART. 10	
Sgravio e rimborso	
ART. 11	5
Sospensione della riscossione	5
ART. 12	6
Funzionario Responsabile	
ART. 13	6
Ufficiale di Riscossione	6
ART. 14	6
Rateazione del pagamento	
ART. 15	
Rimborso spese per procedure di riscossione cattiva	7
ART. 16	
Notificazione degli atti di riscossione cattiva	7
ART. 17	
Rinvio dinamico	
ART. 18	
Trattamento dei dati personali	
ART. 19	
Entrata in vigore	



TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Ambito di applicazione e scopo del Regolamento

- 1. Il presente regolamento disciplina le modalità attraverso le quali viene effettuata la riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97.
- 2. La riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie viene effettuata tramite l'ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639, seguendo inoltre le disposizioni contenute nel titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 in quanto compatibili, nonché le procedure ordinarie di cui al Codice di Procedura Civile.
- 3. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza.
- 4. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti.

TITOLO II INGIUNZIONE FISCALE

ART. 2

Controllo dei crediti e predisposizione delle liste di carico

- 1. Le azioni cautelari ed esecutive non possono aver luogo senza l'esistenza di un titolo esecutivo valido, che deve sussistere sin dalla fase iniziale e per tutto il procedimento.
- 2. Il titolo esecutivo deve riferirsi ad un credito: certo, liquido ed esigibile;
- 3. Il servizio riscossione coattiva predispone apposite liste di carico, distinte per tipologia di entrata, nelle quali vengono inseriti i dati relativi alle somme dovute dai contribuenti a titolo di imposta, sanzioni ed interessi;
- 4. Le liste di carico saranno immesse nella piattaforma informatica che gestirà tutte le procedure inerenti la riscossione coattiva.

ART. 3 Atto ingiuntivo

- 1. Il primo atto della riscossione coattiva è l'ingiunzione fiscale, che viene predisposta sulla base delle banche dati esistenti;
- 2. L'ingiunzione fiscale deve contenere i seguenti elementi essenziali:
- Indicazione del debitore;
- Indicazione del soggetto creditore;
- Ordine o intimazione ad adempiere;
- Indicazione dell'ammontare della somma dovuta, e relativo dettaglio dell'importo richiesto:
- Il termine entro cui adempiere al pagamento;
- L'avvertimento della messa in atto delle azioni cautelari ed esecutive in caso di mancato pagamento;



- La motivazione su cui si fonda la pretesa impositiva (richiamo all'atto propedeutico);
- L'indicazione dell'Autorità presso cui è possibile proporre impugnazione, oltre ai termini e le modalità per proporre l'impugnazione stessa;
- L'indicazione del funzionario responsabile del procedimento;
- Le indicazioni presso cui è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto;
- La sottoscrizione dell'atto da parte del Responsabile del Servizio Riscossione Coattiva.

ART 4

Efficacia dell'atto ingiuntivo come titolo esecutivo e come precetto

- 1. L'ingiunzione fiscale è un atto amministrativo che costituisce titolo esecutivo speciale di natura stragiudiziale; è efficacie una volta notificato al soggetto debitore e non impugnato entro il termine utile, o se impugnato, con ricorso rigettato;
- 2. Essa assolve anche le funzioni di precetto contenendone tutti gli elementi essenziali;
- 3. In qualità di precetto, la sua efficacia cessa trascorso un anno dalla sua notificazione;
- 4. Se nel termine di cui al precedente comma, non è iniziata l'esecuzione, l'ingiunzione perde di efficacia limitatamente e relativamente alla sua funzione di precetto; pertanto, ai fini dell'avvio delle procedure cautelari ed esecutive, il Servizio rinnova l'efficacia del precetto tramite la reiterazione della notificazione dell'ingiunzione di cui sopra o tramite l'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602/73.

ART. 5 Rimborso spese

- 1. Sono a carico del debitore le spese di notificazione di tutti gli atti relativi alla riscossione coattiva, nonché le spese procedurali inerenti la formazione degli stessi.
- Per le procedure non pagate, Le spese di cui al precedente comma saranno a carico dell'Ente solo una volta esperite tutte le fasi possibili atte al recupero del credito con attestazione di inesigibilità documentata da apposita relazione redatta dall'ufficiale di riscossione.

ART. 6 Opposizione all'ingiunzione fiscale

1. Le controversie che attengono la predisposizione dell'ingiunzione fiscale e la sua notificazione, sono opponibili innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, al Tribunale competente territorialmente, o innanzi al Giudice di Pace, a seconda della natura della pretesa creditoria.

TITOLO III AZIONI CAUTELARI ED ESECUTIVE

ART. 7 Azioni cautelari ed esecutive

1. Le azioni cautelari ed esecutive devono essere messe in atto nel rispetto dei limiti di importo, nelle modalità e nei tempi previste dalle disposizioni legislative.



ART. 8 Fermo amministrativo

- 1. Il fermo amministrativo può essere iscritto per debiti pari o superiori a €100,00 (limite da indicare);
- 2. Per debiti di importo compreso tra:
 - € 100,00 a € 300,00 il fermo amministrativo interessa un solo bene mobile registrato;
 - €300,01 a €500,00 il fermo amministrativo interessa due beni mobili registrati;
 - *Oltre i* €500,01 il fermo amministrativo interessa tutti i beni mobili registrati del debitore.

ART. 9 Azioni cautelari e conservative dei crediti

1. Nel caso se ne ravvisi l'opportunità, il servizio può promuovere su richiesta dell'Ente, azioni cautelari e conservative nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del credito.

ART. 10 Sgravio e rimborso

- 1. Per le entrate, la cui gestione non è direttamente a carico della Società, il Comune dovrà autorizzare ogni tipologia di sgravio;
- 2. L'eventuale rimborso di somme non dovute, a causa di pagamenti relativi alla riscossione coattiva, saranno a cura della Società.

ART. 11 Sospensione della riscossione

- 1. Il contribuente può presentare la dichiarazione finalizzata ad ottenere la sospensione della riscossione coattiva, ai sensi e con le modalità previste dall'art.1 commi 537-538 della Legge n. 228/2012;
- 2. Il Servizio arresta immediatamente le procedure messe in atto e provvede, entro 60 giorni dal ricevimento della istanza, di cui al comma precedente, a trasmettere al debitore il provvedimento di sgravio o a comunicare l'inidoneità della dichiarazione presentata riprendendo le azioni atte alla riscossione del credito.



TITOLO IV ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 12 Funzionario Responsabile

- 1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario responsabile a cui compete l'adozione e la sottoscrizione di tutti i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso, tranne quelli di competenza del Funzionario Responsabile per la riscossione di cui all'art. 42 del D.Lgs. 112/90;
- 2. Nel caso in cui il Comune, secondo le previsioni di cui al comma 2 dell'articolo precedente, affidi le funzioni di gestione, di accertamento e di riscossione dell'imposta ad una società partecipata, il Funzionario Responsabile è individuato nel legale rappresentante della stessa.

ART. 13 Ufficiale di Riscossione

- 1. Ai fini di cui al comma 1 dell'art. 2 del presente Regolamento il Comune procede alla nomina di un funzionario responsabile per la riscossione, che esercita le funzioni demandategli dalla normativa vigente;
- 2. Il funzionario responsabile per la riscossione è nominato fra le persone la cui idoneità allo svolgimento delle funzioni è stata conseguita con le modalità previste dall'art. 42 del D.Lgs. 112/99;
- 3. L'Ufficiale di Riscossione, ai sensi del comma 3 dell'art. 43 del D.P.R. 602/73, svolge le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari pertanto, effettua le azioni di esecuzione tramite, sia la notificazione degli atti, sia l'esecuzione dei pignoramenti mobiliari, immobiliari e presso terzi, assumendo la qualifica di pubblico ufficiale.

ART. 14 Rateazione del pagamento

- 1. Il Responsabile del Servizio può concedere, su richiesta del contribuente che non riporti morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni e che versi in stato di temporanea situazione di oggettiva difficoltà economica, una rateizzazione del pagamento delle somme dovute per la cui riscossione coattiva sono state avviate le procedure;
- 2. Se l'importo dovuto è superiore a €5.000,00 il riconoscimento di tale beneficio è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria. Il costo della fideiussione è rimborsato al contribuente quando venga accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura inferiore rispetto a quella accertata.
- 3. Il contribuente, al fine di ottenere la rateizzazione, deve presentare una richiesta motivata che attesti la propria situazione di temporanea difficoltà economica (autocertificazione);
- 4. Il Responsabile del Servizio in caso di accoglimento della richiesta, emana un apposito provvedimento contenente il piano di rateizzazione, redatto nel rispetto delle seguenti condizioni:



- Importo minimo rateizzabile €100,00 comprensivo della somma dovuta a titolo di imposta, sanzioni, interessi ed eventuali spese per le procedure cautelari o esecutive attivate;
- Importo minimo di ciascuna rata €50,00;
- Numero massimo di rate concesse 48;
- 5. A seguito della concessione della rateazione, le misure cautelari ed esecutive saranno spese per un periodo pari a quello della rateazione;
- 6. In caso di mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive:
 - Il debitore decade automaticamente dal beneficio della dilazione:
 - L'importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione mediante la revoca della sospensione delle procedure esecutive;
- 7. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica di cui al comma 1 del presente articolo, la rateazione concessa può essere prorogata, a condizione che non sia intervenuta decadenza del piano rateale;
- 8. In deroga a quanto sopra il Funzionario Responsabile della Riscossione, nell'ambito dell'esperimento delle procedure esecutive, ha facoltà di accordare piani di rateizzazione personalizzati su richiesta del contribuente, previa comunicazione al Responsabile del Servizio:
- 9. Sulle somme rateizzate si applicano gli interessi al tasso legale;
- 10. Nella prima rata vengono addebitate le spese di notifica dell'ingiunzione fiscale e le spese sostenute perle procedure cautelari e/o esecutive.

ART. 15 Rimborso spese per procedure di riscossione cattiva

1. Sono a carico del contribuente, a titolo di rimborso, le spese di cui al D.M. 21/11/2000 sostenute per la messa in atto delle procedure cautelari ed esecutive in caso di procedure inesigibili attestate come da precedente articolo 5 del presente Regolamento il rimborso spese per le procedure coattive sono a carico dell'Ente.

ART. 16 Notificazione degli atti di riscossione coattiva

1. La notificazione degli atti viene effettuata dall'Ufficiale di Riscossione ovvero dal messo notificatore di cui ai commi 158,159,160 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e nelle altre forme previste dalla normativa vigente.

TITOLO V NORME FINALI

ART. 17 Rinvio dinamico

- 1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti regionale e statali.
- 2. In tali casi, nelle more della formale modifica regolamentare, si applica la normativa sopra ordinata.



ART. 18 Trattamento dei dati personali

- 1. I dati personali dei contribuenti saranno oggetto di trattamento da parte del Servizio Riscossione Coattiva per il perseguimento delle sole finalità istituzionali per le quali i dati stessi sono stati forniti nel pieno rispetto del D.Lgs 196/2003;
- 2. Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, ad opera di soggetti appositamente incaricati.
- 3. I dati trattati non saranno oggetto di diffusione, se non per espressa previsione di legge o di regolamento.

ART. 19 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore con effetto dal 01/01/2016.